

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0212/2010

28.6.2010

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

(COM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Slavi Binev

RR\822367IT.doc PE439.411v02-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIV Bookmark not defined.	VA DEL PARLAMENTO EUROPEO Error!
MOTIVAZIONE	Error! Bookmark not defined.
PROCEDURA	Error! Bookmark not defined.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

(COM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0459),
- visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0207/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 133 del trattato FUE,
- visto il parere della Banca centrale europea del 16 novembre 2009¹,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0212/2010),
- 1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

_

¹ GU C 284 del 25.11.2009, pag. 6.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA*

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione³, impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete di assicurare che le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione siano sottoposte a controlli relativi all'autenticità per individuare quelle contraffatte.
- (2) La raccomandazione 2005/504/CE della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione⁴ stabilisce delle pratiche raccomandate relative all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Tuttavia a causa della mancanza di un quadro comune obbligatorio per l'autenticazione delle

^{*} Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo .

GU L 284 del 25.11.2009, pag. 6.

Posizione del Parlamento europeo del

³ GU L 181 del 04/07/2001, pag. 6.

GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

- monete, le pratiche differiscono fra gli Stati membri e non è pertanto garantita una protezione uniforme della valuta in tutta *l'Unione*.
- (3) Per ottenere un'autenticazione delle monete efficace e uniforme in tutta l'area dell'euro, è pertanto necessario introdurre delle norme vincolanti per l'applicazione di procedure comuni di autenticazione delle monete in euro in circolazione, nonché di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali.
- (4) Durante il processo di autenticazione vengono anche individuate le monete in euro autentiche ma non più adatte alla circolazione. La circolazione *delle* monete *non adatte* rende più difficile il loro utilizzo, soprattutto in apparecchi automatici a moneta, e può creare confusione negli utenti circa la loro autenticità. È opportuno che le monete non adatte alla circolazione vengano ritirate. Occorrono pertanto regole comuni vincolanti per gli Stati membri per il trattamento e il rimborso di queste monete.
- (5) Al fine di ottenere il coordinamento necessario nell'applicazione delle procedure di autenticazione occorre che il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), istituito con decisione 2005/37/CE¹ della Commissione del 29 ottobre 2004, previa consultazione del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui a tale decisione, precisi ulteriormente le prescrizioni in materia di test e formazione per l'autenticazione delle monete come pure le specifiche per controllare le monete non adatte alla circolazione e altre modalità pratiche di applicazione.
- (5 bis) Al fine di consentire un graduale adeguamento del loro attuale sistema di norme e prassi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero, durante un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2012, essere in grado di prevedere deroghe concernenti i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete da utilizzarsi per l'autenticazione delle monete in euro nonché il numero di tali apparecchiature da verificare ogni anno.
- (6) Poiché l'obiettivo *del presente regolamento*, *segnatamente l'*efficace e uniforme autenticazione delle monete in euro in tutta l'area dell'euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le pratiche nazionali e può dunque essere realizzato meglio a livello *dell'Unione*, *l'Unione* può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato *sull'Unione europea*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire *tale obiettivo* in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6 bis) Spetta a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili in caso di violazioni al fine di giungere in tutta l'Unione a un'autenticazione delle monete in euro e a un trattamento delle monete in euro non adatte alla circolazione.
- (6 ter) Ciascuna autorità nazionale designata a trattare le monete in euro non adatte alla circolazione può applicare una commissione di trattamento a norma del presente regolamento per coprire le spese connesse a tale processo. Le commissioni di

GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

trattamento non dovrebbero applicarsi alle consegne di modeste quantità di monete non adatte alla circolazione da parte di persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accordare esenzioni dalle commissioni di trattamento alle persone giuridiche che collaborano strettamente con le autorità nazionali incaricate di ritirare dalla circolazione le monete in euro contraffatte e le monete non adatte. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accettare che le monete contraffatte e le monete non adatte alla circolazione siano imballate insieme senza applicare una sovrattassa, qualora ciò risponda al pubblico interesse.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I: Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure necessarie per l'autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "autenticazione delle monete in euro": processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
- (b) "monete in euro non adatte alla circolazione": monete autentiche respinte durante il processo di autenticazione o il cui aspetto è stato significativamente alterato;
- (c) "autorità nazionali incaricate": il centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) o l'autorità incaricata dallo Stato membro interessato;
- (d) "enti": gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, esclusi gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino di detto regolamento;
- (d bis) "GEFM": il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE.

Capo II: Autenticazione delle monete in euro

Articolo 3

Autenticazione delle monete in euro

- 1. Gli enti garantiscono che le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte all'autenticazione. Essi adempiono a quest'obbligo
- (a) mediante apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3; o
- (b) con personale qualificato formato conformemente con le modalità definite dagli Stati membri.
- 2. A seguito della procedura di autenticazione, tutte le monete in euro *sospettate di essere* contraffatte e le monete non adatte alla circolazione sono inviate alle autorità nazionali incaricate.
- 3. Le monete in euro contraffatte consegnate alle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura. *Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applicano le disposizioni del capo III.*

Articolo 4

Test obbligatorio

- 1. Nell'applicare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) gli enti devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dalle autorità nazionali incaricate o dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e che erano elencati nel sito Internet di cui all'articolo 5, paragrafo 3, al momento del loro acquisto. Gli enti provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte all'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Il test di individuazione assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, tutte le monete non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.
- 1 bis. Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2012, gli Stati membri possono prevedere speciali deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, per le apparecchiature per il trattamento delle monete che erano in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che si sono dimostrate in grado di individuare monete in euro contraffatte, monete non adatte alla circolazione e altri oggetti simili a monete che non sono monete in euro autentiche, sebbene non figurino nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali deroghe sono adottate previa consultazione del GEFM.
- 2. La Commissione prevede che il CTSE, entro termini ragionevoli, previa

consultazione del GEFM, definisca le specifiche tecniche per il test di individuazione e altre disposizioni pratiche di esecuzione, quali le prassi di formazione, il periodo di validità della relazione sul test di individuazione, le informazioni da inserire nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli orientamenti relativi ai controlli, ai collaudi e alle verifiche degli Stati membri, le norme procedurali per la rettifica dei casi d'inosservanza nonché le relative soglie di accettazione delle monete autentiche.

Articolo 5

Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete

- 1. Onde consentire ai produttori di apparecchiature per il trattamento delle monete di ottenere le necessarie indicazioni per predisporre le proprie attrezzature all'individuazione delle monete in euro contraffatte, i test di cui all'articolo 4 possono essere effettuati presso i CNAC, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore.
- 2. A seguito dell'esito positivo del test effettuato su un'apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test all'attenzione del produttore dell'apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.
- 3. La Commissione pubblica sul suo sito Internet una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali è pervenuta o è stata elaborata dal CTSE una relazione riassuntiva sul test positiva e valida.

Articolo 6

Controlli e verifiche degli Stati membri

- 1. Gli Stati membri effettuano i controlli *previsti ai paragrafi da 2 a 7*.
- 2. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli sul posto presso gli enti al fine di verificare il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature *utilizzate* per il trattamento delle monete mediante test di individuazione. *Qualora il personale degli enti controllati sia incaricato di verificare manualmente l'autenticità delle monete in euro rimesse in circolazione*, gli Stati membri *ottengono assicurazioni da tali enti* che il *loro* personale sia adeguatamente formato *a tale scopo*.
- 3. Ciascuno Stato membro verifica annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale almeno *al 25%* del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione. *Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano per garantire che le apparecchiature siano verificate a rotazione*.
- 3 bis. Qualora il numero delle apparecchiature da verificare, ottenuto applicando il metodo di calcolo di cui al paragrafo 3, sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti in un determinato Stato membro, tutte le macchine funzionanti in tale Stato membro sono verificate.

3 ter. Per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1º gennaio 2012, gli Stati membri possono decidere, previa notifica alla Commissione, che il numero di apparecchiature da verificare ogni anno sia tale che il volume di monete in euro trattate da tali apparecchiature durante l'anno equivale ad almeno il 10% del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato membro dal momento dell'introduzione delle monete in euro fino alla fine dell'anno precedente.

- . Nell'ambito di questi controlli annuali, gli Stati membri verificano inoltre la capacità degli enti di autenticare le monete in euro valutando:
- (a) l'esistenza di una politica scritta che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l'impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure la selezione manuale;
- (b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;
- (c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature ad un livello adeguato di efficienza;
- (d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete contraffatte, altri oggetti simili alle monete in euro e le monete non adatte alla circolazione; *nonché*
- (d bis) l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che l'ente deve svolgere al fine di garantire che i propri centri di selezione o il suo personale seguano le istruzioni di cui sopra.

4 bis. Qualora uno Stato membro rilevi casi d'inosservanza del presente regolamento, l'ente in questione adotta le misure necessarie a garantire che l'inosservanza sia corretta tempestivamente.

Capitolo III : Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

Articolo 7

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

- 1. Gli Stati membri ritirano dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione.
- 2. Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro diventate non adatte a causa di un lungo utilizzo o incidentalmente *o che altrimenti sono state scartate durante il processo di autenticazione*. Essi possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane.

3. Gli Stati membri assicurano che le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, siano distrutte mediante deformazione fisica e permanente, così da impedire che siano reimmesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.

Articolo 8

Commissione di trattamento

- 1. Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, *può essere* trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. Nel caso di controllo dell'intero sacchetto o contenitore come previsto *all'articolo 10*, *paragrafo 2*, la commissione di trattamento *può essere* incrementata di un ulteriore 15 % del valore nominale delle monete in euro presentate.
- 2. Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali *o parziali* dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nazionali incaricate nell'ambito del ritiro delle monete in euro contraffatte e delle monete non adatte alla circolazione *o qualora ciò risponda al pubblico interesse*.
- 3. I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna.
- 4. Fatta salva l'esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Qualora tale limite venga superato, tutte le monete consegnate possono essere soggette a una commissione.

4 bis. Se una singola consegna comprende monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose al punto da poter essere considerate un rischio per la salute del personale addetto al trattamento, le commissioni prelevate conformemente al paragrafo 1 sono incrementate di un'ulteriore commissione equivalente al 20% del valore nominale delle monete in euro consegnate.

Articolo 9

Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

- 1. La persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione deve selezionarle in base al taglio e porle in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:
- (a) i sacchetti o contenitori devono contenere:
 - (i) 500 monete per i tagli da 2 e 1 euro;
 - (ii) 1 000 monete per i tagli da 50, 20 e 10 centesimi di euro;

- (iii) 2 000 monete per i tagli da 5, 2 e 1 centesimo di euro;
- (iv) in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio;
- (b) ciascun sacchetto o contenitore deve indicare l'ente che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto/contenitore; l'ente che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti o contenitori consegnati; qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate;
- (c) qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore a quelli fissati alla lettera a), le monete in euro vanno distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati.
- 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere diversi requisiti per l'imballaggio previsti dalla loro legislazione nazionale al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione

- 1. Gli Stati membri *possono procedere* ai seguenti controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto:
- (a) verificano la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
- (b) effettuano controlli relativi all'autenticità e all'aspetto su un campione di almeno il 10% delle monete consegnate.
- 2. Qualora questi controlli rivelassero anomalie o scostamenti da quanto disposto all'articolo 9, dovrà essere controllato l'intero sacchetto o contenitore.
- 2 bis. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di accettare monete in euro qualora l'accettazione o il trattamento di tali monete costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o qualora una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura e provvedono a prendere provvedimenti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno consegnato tali monete.

ı

Capo IV: Disposizioni finali

Articolo 12

Relazioni, comunicazione e valutazione

1. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione una relazione sulla loro attività di autenticazione delle monete in euro. La relazione indica tra l'altro: il numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete testate, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete in euro sospette esaminate e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate nonché le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e all'articolo 6, paragrafo 3 ter.

1 bis. Per consentire agli Stati membri di controllare l'osservanza del presente regolamento da parte degli enti, questi forniscono, ove richiesto e almeno annualmente, agli Stati membri le seguenti informazioni minime:

- (a) tipi e numero di apparecchiature impiegate;
- (b) ubicazione di ciascuna apparecchiatura; nonché
- (c) il volume delle monete trattate per ciascuna apparecchiatura per anno e taglio, almeno per i principali tre tagli.

1 ter. Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione e le modalità specifiche, relative, ad esempio, ai requisiti per l'imballaggio e alle commissioni, siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti Internet e attraverso opportune pubblicazioni.

- 2. Previa analisi delle relazioni degli Stati membri ricevute, la Commissione presenta una relazione annuale al comitato economico e finanziario sugli sviluppi e ai risultati relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete non adatte alla circolazione.
- 2a. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative che attuino più dettagliatamente, o modifichino, le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il contenuto degli articoli 6 e 7.

ı

Articolo 13 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni del Capo III che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base ai trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

MOTIVAZIONE

L'obiettivo della presente proposta di regolamento è definire le procedure relative all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

La falsificazione delle monete in euro rappresenta una minaccia considerevole, in particolare per quelle di taglio più elevato. La mancanza di un quadro comune obbligatorio per l'autenticazione delle monete può ostacolare, in alcuni Stati membri, la ricerca attiva delle monete contraffatte da parte degli enti interessati, il che crea differenti livelli di protezione della valuta nell'Unione europea. La proposta di regolamento rappresenta lo strumento giuridicamente vincolante attualmente necessario per stabilire un metodo comune per l'autenticazione delle monete in euro, che dovrà essere applicato dagli enti interessati, e per definire i necessari controlli da parte degli Stati membri.

In questo contesto, la presente proposta mira a garantire l'effettiva applicazione, in tutta la zona dell'euro, di procedure comuni per l'autenticazione delle monete in euro in circolazione nonché di meccanismi per il controllo di tali procedure da parte delle autorità.

Il relatore condivide l'approccio della Commissione e le proposte del Consiglio (incluse le correzioni linguistiche del testo). Al fine di perfezionare e precisare il testo del regolamento, si presentano alcuni emendamenti alla proposta della Commissione.

Uno degli obiettivi principali del regolamento è garantire che gli enti sottopongano a un processo di autenticazione le monete in euro rimesse in circolazione. L'autenticazione deve essere eseguita tramite le apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3, oppure da personale opportunamente formato secondo i metodi stabiliti dagli Stati membri. Inoltre, visto che l'autenticazione delle monete in euro comporta inevitabilmente una spesa per gli enti coinvolti nel processo (enti creditizi e altri enti come i portavalori), si propone di prevedere il diritto per tali enti di trattenere una commissione di trattamento.

È proposta l'aggiunta di un nuovo paragrafo che preveda un periodo di transizione di 3 anni a decorrere dal 1º gennaio 2012, durante il quale gli Stati membri potranno promulgare deroghe specifiche alle disposizioni della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 1, relative alle apparecchiature per il trattamento delle monete che sono in funzione al momento in cui il presente regolamento entra in vigore, hanno dimostrato la capacità di individuare le monete contraffatte e non sono state incluse nell'elenco pubblicato sul sito Internet di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali deroghe dovranno essere adottate in seguito a consultazioni con il Gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete. La succitata disposizione garantirà maggiore flessibilità per quanto riguarda l'iscrizione di nuove apparecchiature nell'elenco.

Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, il relatore ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a introdurre procedure e orientamenti che assicurino una formazione corretta e sufficiente del personale coinvolto nel processo di autenticazione delle monete. Ciò è chiarito nell'emendamento proposto dal Consiglio. Tuttavia, si è introdotta un'ulteriore precisazione secondo cui gli Stati membri dovranno ottenere dagli enti di autenticazione delle monete la garanzia che il personale incaricato sia stato opportunamente formato.

Quanto al numero di apparecchiature verificate annualmente in ciascuno Stato membro, il relatore condivide il compromesso del 25% del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento dell'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Si tratta di un ragionevole volume di monete non solo per i piccoli Stati membri dell'UE, ma anche per gli Stati dotati di un gran numero di apparecchiature e, allo stesso tempo, si ritiene che si tratti del minimo indispensabile per garantire lo scopo principale del regolamento, ossia la protezione dell'euro contro la falsificazione. Si suggerisce l'adozione di un'ulteriore disposizione, ritenuta indispensabile per accrescere il numero delle apparecchiature controllate nel lungo periodo, che consiste nell'obbligo di controllare le apparecchiature di autenticazione delle monete in modo alternato.

Mossi dal desiderio di garantire e rispettare costantemente la trasparenza dei processi delle istituzioni, nonché l'accessibilità e l'efficacia del loro lavoro, si propone l'introduzione di una disposizione secondo cui la Commissione, dopo aver ricevuto e analizzato le relazioni degli Stati membri, presenta al Comitato economico e finanziario una relazione annuale sull'evoluzione e i risultati relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete non adatte alla circolazione.

Per concludere, preme al relatore sottolineare che la presente relazione è stata redatta nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

PROCEDURA

Titolo	Autenticazione delle monete in euro e trattamento delle monete non adatte alla circolazione	
Riferimenti	COM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD)	
Presentazione della proposta al PE	11.9.2009	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 7.10.2009	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	LIBE 7.10.2009	
Pareri non espressi Decisione	LIBE 6.10.2009	
Relatore(i) Nomina	Slavi Binev 20.10.2009	
Esame in commissione	26.4.2010 2.6.2010	
Approvazione	22.6.2010	
Esito della votazione finale	+: 43 -: 0 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Băsescu, David Casa, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts	
Deposito	28.6.2010	